



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1405 del 27/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1228 del 02/11/2021

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “Selezioni e Mobilità”

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito alla dipendente con matricola n. 1624.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.31 del 25/01/2021)

PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 12/10/2021, la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere il fratello, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità con revisione ad agosto 2022, giusto Verbale medico del 06/09/2021 del Centro Medico Legale Inps di Messina – Commissione medica per l'accertamento dell'handicap;

VISTA l' istanza del 25/10/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n.36259/21, con la quale la dipendente con matricola in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 3 mesi di congedo straordinario retribuito, dal 15/11/2021 al 14/02/2022, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere il fratello, convivente, non ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della V Direzione “ Ambiente e Pianificazione”;

CONSIDERATO che la dipendente è convivente con il fratello ed è la referente unica per l'assistenza dello stesso;

CHE la dipendente e il fratello sono residenti allo stesso indirizzo;

CHE il fratello della dipendente non è coniugato e non ha figli;

CHE entrambi i genitori del fratello da assistere sono deceduti;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, tra l'altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di cumulare nell'ambito dello stesso mese, del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso la dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora la dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile al Servizio "Gestione economica del personale", per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, non ha mai usufruito di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 3 mesi di congedo straordinario retribuito, dal 15/11/2021 al 14/02/2022, ai sensi del dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere il fratello, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Alla Commissaria Straordinaria;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della V Direzione "Ambiente e Pianificazione";

Alla Dirigente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributarî” - Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.31 del 25/01/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.31 del 25/01/2021)